COMUNE DI MONTERCHI

STATUTO

Delibera n. 35 del 20/12/2005.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

- 1.Il comune di Monterchi è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 - Principi generali

- 1. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di libertà, giustizia, eguaglianza e pari dignità sociale dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
- 2. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 4. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
- 5. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
- 6. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4 - Sede

- 1. La sede del comune è sita in Piazza Umberto I n. 1. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.
- 2. Il Consiglio Comunale si riunisce nel luogo indicato nel regolamento del Consiglio stesso mentre gli altri gli organi e le commissioni si riuniscono, di norma, presso la detta sede.
- 3. Il soggetto competente alla convocazione dell'organo può disporre, motivandola, la convocazione in sede diversa da quella sopra stabilita.

Art. 5 - Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 6 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

- 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Monterchi e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2944 del 20.9.1977.
- 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
- 3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 4. L'uso dello stemma per fini non istituzionali è autorizzato con deliberazione della giunta comunale ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7 - Pari opportunità

- 1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- *a)* promuove la presenza delle donne quali componenti delle *c*ommissioni consultive interne e quelle di concorso, fermi restando i principi disciplinanti la loro composizione. L'eventuale impossibilità è adeguatamente motivata;
- b) assicura pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 27.

Art. 8 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.

- 1. Il comune riconosce pari dignità sociale ai cittadini diversamente abili.
- 2. Per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari ad essi destinati, il Comune promuove, nel quadro della normativa regionale, forme di collaborazione con altri enti e l'azienda sanitaria locale, anche mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti anche utilizzando risorse e mezzi propri.

Art. 9 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche stabiliti dalle leggi.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I GENERALITA'

Art. 10 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalle leggi e dal presente statuto

Art. 11 Deliberazioni degli Organi Collegiali

- 1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
- 2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione competono ai responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.
- 4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
- 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Pubblicazioni atti

- 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono ordinariamente rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
- 2. All'albo pretorio deve essere altresì pubblicato, entro il 20 di ciascun mese, l'elenco delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi nel corso del mese precedente.

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Presidenza

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente, eletto, nella prima seduta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, al di fuori dei componenti della Giunta Comunale.
- 2. Egli convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio ed esercita le ulteriori attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 3. Fino alla nomina del Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento, sarà sostituito dal Sindaco.

Art. 14 - Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Il gettone di presenza ed il rimborso delle spese sono attribuiti nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.
- 3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
- 4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
- 5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

- 6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi di legge.
- 7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
- 8. Entro due mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 11. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 15 Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

- 1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
- a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato almeno cinque giorni prima della seduta. Per le sedute dichiarate urgenti almeno ventiquattro ore prima;
- b) nessun argomento è posto in discussione se la relativa documentazione non è stata trasmessa, da parte del responsabile del servizio, al presidente del consiglio e dallo stesso messa a disposizione dei consiglieri entro i termini di cui alla precedente lettera a);
- c) prevedere, per la validità della seduta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati;
- d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta:
- 2. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
- 3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio. Nelle more della designazione, sono capogruppo:
- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, non componente la Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
- b) per il gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
- 4. Il consigliere può giustificare per iscritto, al presidente, l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 7. In caso di trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, nel regolamento saranno stabilite le detrazioni da effettuare per le assenze ingiustificate dalle sedute.
- 8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, motivata anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
- 2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 42.

Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
- 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 18 - Costituzione di commissioni speciali

- 1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
- 2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
- 3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
- 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 19 - Commissioni miste

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione e qualora ne ravvisi la necessità, commissioni miste.
- 2. Possono far parte delle commissioni miste consiglieri, tecnici o rappresentanti di **soggetti** esterni all'Amministrazione. La composizione e le competenze di tali commissioni si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 20 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

- 1. Il consiglio comunale, entro trenta giorni successivi a quello dell'insediamento, definisce ed approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- 2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
- 3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo continuando ad esercitare gli incarichi fino alle nuove nomine.

Art. 21 - Interrogazioni

- I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
- 2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.
- 3. Alla risposta:
- a) scritta, si dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento;

b) orale si dovrà provvedere mediante iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo III

SINDACO E GIUNTA

Art. 22 - Elezione del sindaco

- 1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
- 2. Il sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo. Prima di assumere le funzioni presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 3. Il Sindaco, in particolare, quale capo dell'Amministrazione:
- a) è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale;
- b) nomina i componenti della Giunta Comunale, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
- c) revoca i componenti della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- d) convoca e presiede il Consiglio Comunale in assenza del Presidente, sostituendolo in tutte le funzioni ad esso attribuite;
- e) convoca e presiede la Giunta Comunale;
- f) distribuisce compiti tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
- g) vigila sullo svolgimento delle pratiche date a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche a mezzo dell'Assessore da lui delegato;
- h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali e all'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, per il tramite dei Responsabili delle Aree Funzionali secondo le direttive impartite dagli Amministratori e dal Segretario Comunale o previste da appositi regolamenti comunali;
- i) indice i Referendum Comunali;
- j) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
- k) nomina il Segretario Comunale e può conferire allo stesso le funzioni di direttore generale, conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi nonchè quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- I) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
- m) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli Uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- n) può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero, quando, a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dell'utenza;
- o) ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, salva la facoltà di delega al funzionario competente per materia;

- p) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza Statale esercitate dai Comuni;
- q) adotta, quale Ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendo, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili;
- r) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e delle possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione;
- s) partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.
- 4. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 23 - Potere d'Ordinanza

- 1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
- 3. Gli atti di cui ai precedenti commi, debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 6. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 24 - Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 14, indicano le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 25 - Vicesindaco

- 1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito, o sospeso dall'esercizio delle funzioni nonché, fino alla nomina del nuovo sindaco, in caso di dimissioni, rimozione decadenza o decesso del sindaco.
- 2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvedono gli assessori secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 26 - Delegati del sindaco

- 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
- 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 27 - La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

- 1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.
- 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
- 4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 28 - Competenze della giunta

- 1. Le competenze della giunta sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative:
- accetta lasciti e donazioni che non comportano oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale;
- nomina i membri delle commissioni per il reclutamento del personale;
- fornisce direttive in merito all'attribuzione di incarichi di natura fiduciaria e ad ogni iniziativa implicante discrezionalità diversa da quella tecnica;
- approva i progetti dei lavori pubblici;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- autorizza la resistenza e la costituzione in giudizio.
- 3. In attuazione dei principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, le deliberazioni che comportano il sostenimento di oneri determinati nella loro entità, costituiscono atto idoneo alla registrazione dell'impegno di spesa da parte del servizio finanziario.

Art. 29 - Funzionamento della giunta

- 1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2. La giunta è convocata, anche in modo informale, dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politicoamministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
- 5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore

- 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio anche con il solo riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
- 3. Alla eventuale sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 31 - Partecipazione dei cittadini

- 1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
- 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

Art. 32 - Riunioni e assemblee

- 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
- 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 33 - Consultazioni

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
- 3. Quando la consultazione viene effettuata tramite questionari essa contiene, oltre ai quesiti con semplicità e chiarezza, anche le indicazioni relative alle modalità ed ai termini per la restituzione. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 34 - Valorizzazione delle libere forme associative

- 1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di interesse comunale. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti negli appositi regolamenti.
- 3. Il Comune, anche su loro iniziativa, consulta le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato sulle questioni ed atti cui esse siano interessate. A tal fine il Consiglio può, con propria deliberazione, costituire, per il periodo corrispondente al mandato amministrativo, consulte di settore con funzioni consultive e di proposta per gli atti di competenza del Consiglio. L'atto costitutivo ne specifica i criteri di composizione e la rappresentatività.

Art. 35 Interrogazioni, petizioni e proposte

- 1. I residenti nel Comune che abbiano compiuto il 14° anno di età, le associazioni, i comitati e gli organismi di partecipazione, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa. Esse devono contenere, in modo chiaro ed intelleggibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi. Alle interrogazioni risponde il Sindaco entro 60 giorni dal loro ricevimento.
- 2. I residenti nel Comune, in numero non inferiore a 15, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco, in tal caso,è tenuto, tramite il presidente, a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
- 3. I residenti nel Comune, in numero non inferiore a 15, che abbiano compiuto il 14° anno di età, i comitati e le associazioni, possono rivolgere agli organismi comunali proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di un provvedimento per la migliore tutela degli interessi generali della collettività. Le proposte sono indirizzate al Sindaco, il quale, verificatane la ricevibilità, le trasmette all'organo competente per materia. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione adeguatamente motivato, sono comunicate ai presentatori.
- 4. L'ufficio protocollo rilascia, senza spese, al consegnatario copia dell'interrogazione, dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

Art. 36 - Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 37 Azione referendaria

- 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
- 2. Non possono essere indetti referendum:
- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- b) il consiglio comunale.
- 4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 38 - Disciplina del referendum

- 1. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
- 2. In particolare il regolamento prevede:
- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni e modalità di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 39 - Effetti del referendum

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 40 - Istituzione dell'ufficio

- 1. È istituito nel comune l'ufficio del «difensore civico», quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, mediante convenzione con la Comunità Montana, la Provincia o altri enti locali.
- 2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 41 - Nomina - Funzioni - Disciplina

- 1. L'organo titolare della nomina, le modalità, le dotazioni ed il funzionamento dell'Ufficio del difensore Civico saranno disciplinati nell'apposita convenzione di cui all'articolo 40.
- 2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni e gli enti

che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale e che ne riconoscono le funzioni mediante convenzione, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti. Può altresì proporre di esaminare la pratica congiuntamente entro termini prefissati. Tutti i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione al difensore civico.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore rassegna, verbalmente o per iscritto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi definiti; segnala, ove lo ritenga opportuno, agli organi sovraordinati, le carenze, le disfunzioni e gli abusi riscontrati.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 42 - Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

- 1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- 2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano essere facilmente consultati.
- 3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente sono pubblicati, dopo la conseguita esecutività della deliberazione di approvazione, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione.

Art. 43 - Svolgimento dell'attività amministrativa

- 1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
- 2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 44 - Statuto dei diritti del contribuente

- 1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
- 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo le necessarie modifiche con particolare riferimento:
- a) all'informazione del contribuente;
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione:
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
- d) alla remissione in termini;
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede in caso di errori del contribuente;
- f) all'interpello del contribuente.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 45 - Ordinamento finanziario e contabile

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge stessa.

Art. 46 - Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

- 1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
- 2. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Art. 47 - Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

- 1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
- 3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

Art. 48 - Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, contabilità e dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legge, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 49 - Omissione della deliberazione di dissesto

- 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
- 2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
- 3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
- 4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi di legge.

Art. 50 - Controlli interni

- 1. Ai fini della verifica dell'azione amministrativa sono istituiti i seguenti controlli interni:
- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) valutazione dei responsabili apicali dei servizi: finalizzata a valutare le prestazioni dei responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali;
- 2. Con i regolamenti:
- di contabilità;
- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 51 - Forme di gestione

- 1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, i servizi pubblici locali sono gestiti mediante:
- a) gestione in economia;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) istituzioni;
- d) società per azioni o a responsabilità limitata;
- e) associazioni, fondazioni, affidamento e concessione a terzi;
- f) convenzioni, consorzi, accordi di programma.

Art. 52 - Gestione in economia

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 51.

Art. 53 - Aziende speciali

- 1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli indicati dalla legge, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
- 2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- 3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di

amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

- 6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
- 8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 54 - Istituzioni

- 1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi, il consiglio comunale può, nei limiti di legge, costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
- 3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 per le aziende speciali.
- 4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
- 8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia. Su proposta del Sindaco, il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

Art. 55 - Società

- 1. Per l'esercizio dei servizi pubblici contemplati dalla legge e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Consiglio comunale può approvare la partecipazione o la costituzione di apposite società per azioni o a responsabilità limitata.
- 2. La partecipazione del Comune a società a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi di interesse comunale e pluricomunale è deliberata dal Consiglio Comunale a condizione che nello Statuto della società siano previste le forme di accordo e collegamento tra la società stessa ed il Comune.

Art. 56 - Associazioni, fondazioni, affidamento e concessione a terzi

1. Il comune può procedere, ove consentito dalla Legge, all'affidamento diretto dei servizi anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

- 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire la qualità del servizio, il contenimento dei costi a carico del comune e dell'utenza e la realizzazione del pubblico interesse nonchè la rescissione unilaterale motivata del contratto da parte dell'Ente in caso di inadempienza da parte del Concessionario.
- 3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, con procedure di gara che consentano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità ed il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 57 - Tariffe dei servizi

- 1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di legge.
- 2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 58 - Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

- 1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici.
- 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 59 - Rapporti con la Comunità Montana

- 1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinchè siano svolte in modo associato.
- 2. Il Consiglio Comunale, nel conferire la delega, approva la relativa convenzione che stabilisce fra l'altro:
- a) le modalità di esercizio del potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio;
- b) i modi e tempi periodici di riscontro dell'attività relativa alla funzione delegata;
- c) la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi;
- d) la disciplina dei rapporti finanziari.

Art. 60 - Accordi di programma

- 1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
- 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
- 3. Il Sindaco, prima di concludere l'accordo di programma, ne illustra il contenuto alla Giunta od al Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza, salvo cause di forza maggiore o ragioni di particolare urgenza.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 61 - Criteri generali in materia di organizzazione

- 1. Il comune programma, con cadenza triennale ed a scopo propedeutico alla copertura dei posti d'organico, il fabbisogno di personale adeguando la struttura organizzativa ai seguenti principi:
- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- contenimento programmato delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.
- 2. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia.
- 3. L'attività del personale si uniforma, a vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
- 4. L'ordinamento della struttura amministrativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi elettivi ed alla crescita delle esigenze della comunità nonchè di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche ed alla razionalizzazione delle procedure.
- 5. Al vertice della struttura organizzativa sono costituite aree funzionali, strutture di massimo livello, nelle quali sono compresi uffici e servizi di carattere omogeneo.

Art. 62 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri e principi indicati nell'articolo precedente. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
- 2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 63 - Organizzazione del personale

- 1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
- 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
- 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi **formativ**i.
- 4. L'ordinamento del personale risponde inoltre ai seguenti criteri:
- a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza di ogni attività pubblica;
- b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;

- c) possibilità di avvicendamento programmatico del personale, nell'ambito delle professionalità;
- d) istituzione del controllo di gestione del nucleo di valutazione;
- e) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i responsabili apicali, del nucleo di valutazione. La valutazione del Segretario e/o del Direttore Generale è fatta dal Sindaco, sentita la giunta;
- g) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

Art. 64 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 65 - Incarichi esterni

- 1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
- 2. La copertura degli stessi posti può avvenire anche mediante l'utilizzo in convenzione di dipendenti di altri enti locali.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 66 - Segretario comunale - Direttore generale

- 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
- 2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
- 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
- 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
- 5. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale, qualora non sussistano idonee professionalità all'interno dell'Ente, le funzioni di responsabile di area o di uno o più servizi.

Art. 67 - Vice Segretario

- 1. Un funzionario amministrativo, in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, ferme restando le attribuzioni specifiche del posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni ausiliarie del Segretario Comunale.
- 2. Al Vice Segretario saranno attribuite anche funzioni vicarie nei modi e forme previste dalla specifica normativa statale in materia.

Art. 68 – Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni allo stesso demandate dalla normativa di volta in volta vigente, sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
- 2. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- 3. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di

inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza ad altro dipendente od al segretario comunale.

Art. 69 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

- 1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
- 2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 70 - Messi notificatori

- 1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
- 2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione **comunale.** Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
- 3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 71 - Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Violazione delle norme regolamentari e ordinanze del Sindaco

1. Per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare od ordinanza del Sindaco, non altrimenti sanzionate, si applica una pena pecuniaria graduata tra 25 e 500 euro, tenuto conto del numero delle disposizioni violate, della loro importanza e del valore degli interessi pubblici lesi.

Art. 73 - Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

- 1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
- 2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare, nei limiti dell'articolo precedente, la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale detta sanzione è stata determinata.

Art. 74 - Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 75 - Statuto

- 1. Il presente statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione e dalle leggi generali dello Stato, garantisce e disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune stesso.
- 2. Lo Statuto è approvato e modificato, parzialmente o totalmente, dal Consiglio Comunale con le procedure e le speciali maggioranze stabilite dalla legge.
- 3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 4. Possono avanzare al Consiglio proposte di modifica dello Statuto il Sindaco, la Giunta, ciascun consigliere, 100 cittadini residenti nel Comune che godano dei diritti politici. Le modalità e le procedure per la revisione dello Statuto, comprese quelle relative all'esercizio del diritto di iniziativa popolare, di partecipazione e di informazione sono definite dal regolamento del Consiglio. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale.
- 5. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 6. E' compito degli organi esecutivi e della segreteria comunale, secondo le rispettive competenze, curare la pubblicazione e la diffusione dello stesso Statuto sia in adozione, sia dopo ogni modifica.

Art. 76 - Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

- 1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
- 2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 77- Adozione del regolamento

- 1. Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
- 2. L'approvazione del regolamento è effettuata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati oppure, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, in successiva seduta da tenersi a distanza di almeno trenta giorni dalla precedente.

Art. 78 - Entrata in vigore

- 1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Lo statuto, munito di certificazione di avvenuta affissione, viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli statuti.
- 2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.
- 3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- 4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.